




*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali



VISTA la Legge 21 dicembre 2001, n.443 recante “*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*” ;

VISTI gli art. 166 e 185 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante “*Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*”;

VISTO l’art.1 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, “*Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli - Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale*”, con il quale viene nominato l’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Commissario per la realizzazione delle opere relative agli Assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n.443;

VISTO il Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale, n. 452 del 25 maggio 2010, con cui è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto preliminare della “*Itinerario Napoli-Bari - Variante alla Tratta Cannello- Napoli*”, presentato dalla Società Italferr S.p.A. e successiva Delibera CIPE di approvazione n. 2 del 18 febbraio 2013;

VISTA l’Ordinanza del Commissario n°6 del 25 marzo 2015, in cui si dispone l’approvazione del Progetto Definitivo ai fini dell’indizione della Conferenza dei Servizi per l’opera anticipata “*viabilità Gaudello, Itinerario Napoli – Bari, variante linea ferroviaria Cannello – Napoli*”, nelle more della successiva approvazione del progetto definitivo dell’intera opera ferroviaria, al fine di

consentire l'avvio dei lavori relativi a parte dell'intero tracciato entro il 31 ottobre 2015, in ossequio alle disposizioni di urgenza dettate all'art.1, comma 1, del D.L. 133/2014;

VISTA la nota prot. ASI.D0/NA.0020171.15.U del 10/03/2015, acquisita agli atti al prot. DVA-2015-7329 del 17/03/2015, con cui la Società Italferr S.p.A., ha avanzato istanza ai sensi degli art. 166 e 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in merito al Progetto Definitivo della "viabilità Gaudello, Itinerario Napoli – Bari, variante linea ferroviaria Cancellò – Napoli" che prevede la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra la SP 74 "Ponte dei Cani" e la SP 23 "Gaudello" e consente di chiudere i due Passaggi a Livello esistenti alle progressive km 228+728 e km 229+530 presenti sulla attuale linea storica Cancellò – Napoli nel tratto terminale a Nord della variante ferroviaria;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n.1793 del 29 maggio 2015 trasmesso dalla CTVA con nota prot. CTVA-2015-1845 del 29/05/2015, assunto al prot. DVA-2015-14474 del 29/05/2015, comprensivo della tabella di ottemperanza e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

SI DETERMINA

La rispondenza del Progetto definitivo al precedente Progetto Preliminare che ha già ottenuto la pronuncia di compatibilità ambientale;

con riferimento alle Prescrizioni e Raccomandazioni di cui alla Delibera CIPE n.2 del 18/02/2013:

- l'ottemperanza delle Prescrizioni n. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17 (di cui la n. 10 e 17 con ulteriori prescrizioni), della Prescrizione "*durante la fase realizzativa*" n. 1 e della Raccomandazione "*in sede di progettazione definitiva*" n. 1;
- la NON ottemperanza delle Prescrizioni n. 12, 13, 14;
- la non applicabilità, poiché non inerenti al progetto presentato, delle prescrizioni n. 3, 6, 9, 16, 18 e della Raccomandazione "*in sede di progettazione definitiva*" n.2;

Inoltre, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. prima dell'inizio dei lavori dovrà necessariamente essere predisposto il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (PUT) da sottoporre all'approvazione del MATTM ai sensi del D.M. n. 161 del 10 agosto 2012.
2. l'Appaltatore dovrà provvedere alla richiesta delle autorizzazione di impianto cantiere, con particolare riferimento agli scarichi idrici ed alle emissioni in atmosfera provenienti dagli specifici apprestamenti installati prima dell'inizio dei lavori. Inoltre, la corretta applicazione dei disposti autorizzativi, nonché il controllo del rispetto dei limiti normativi di riferimento dovranno essere monitorati anche attraverso l'implementazione e l'adozione

del Sistema di Gestione Ambientale (SGA).

3. in fase di progettazione esecutiva si dovranno analizzare con attenzione tutte le eventuali problematiche dal punto di vista geotecnico, sismico e idrogeologico, in modo da escludere o limitare i problemi connessi con la natura dei terreni e delle loro caratteristiche, prevedendo in anticipo le eventuali problematiche in fase costruttiva e le tratte che dovranno essere oggetto nelle successive fasi di maggiori approfondimenti d'indagine.
4. in fase di progettazione esecutiva si dovranno prevedere, laddove necessario, opportune opere di sistemazione idraulica e di regimazione delle acque superficiali del tratto di strada in questione. Infatti alcune porzioni del settore in esame intercettano aree cartografate nel P.A.I. come conche endoreiche dove, in particolari condizioni di afflussi idrici, la falda può divenire sub-affiorante.
5. Prescrizioni MIBAC di cui al parere prot. 10604/34.19.04/271 del 07/05/2015 acquisito dalla DVA con prot. DVA-2015-0012636 del 12/05/2015:
 - Considerato che nell'ambito del saggio n. 91, alla profondità di m 0,40 dal p.d.c., sono state portate in luce strutture murarie, immobili per definizione, di epoca romana e che trattasi di resti non valorizzabili in situ in considerazione del ridotto stato di conservazione dovuto alla scarsa profondità di giacitura che ha comportato nei secoli continue interferenze con le attività agricole, dovranno essere valutate con attenzione e sottoposte alla competenze della Soprintendenza Archeologica della Campania ipotesi operative che non comportino danneggiamenti a tali resti archeologici, garantendone la conservazione, anche tramite interrimento. Tale contesto dovrà inoltre essere interamente indagato nell'ambito dell'area di sedime dell'opera in progetto e dei relativi annessi.
 - I contesti archeologici individuati entro i saggi di scavo già aperti (battuti, canali) dovranno anch'essi essere interamente scavati nell'ambito dell'area di sedime dell'opera in progetto e dei relativi annessi.

Il completamento dell'ottemperanza di quanto sopra riportato, dovrà svolgersi nell'ambito della procedura di Verifica di Attuazione, ex art. 185, commi 6 e 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in fase di progettazione esecutiva e, per quanto attiene al Piano di Utilizzo ai sensi del D.M. 161/2012, prima dell'inizio dei lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dell'atto.

Renato Grimaldi

